Allegato "A" all'atto del 13/12/2004 n. 91.229 di rep. e n. 19879 di racc. dr. C. Lorettu Notaio

RADICA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

TITOLO I SEDE, DURATA E SCOPO DELLA SOCIETA'

Articolo 1

E' costituita, anche ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, una Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente con la denominazione:

"RADICA' Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s."

La Società ha sede in Calvene.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e aderire o partecipare ad organismi associativi ed economici che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche e a Cooperative sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 381/1991.

Nella cooperativa trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche, riguardo il numero dei soci cooperatori o l'ammontare dell'attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente Statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci di esercizio.

Articolo 2

La cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha fine di lucro.

La cooperativa si propone di perseguire l'interesse e il benessere generale della comunità. Per questo pone alla base del proprio operare i seguenti valori fondamentali: la centralità della persona, la condivisione, la garanzia dei diritti fondamentali e delle pari opportunità, la territorialità, la promozione della cittadinanza attiva.

La cooperativa intende perseguire le proprie finalità, anche in collaborazione e convenzione con Enti pubblici e privati, mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, tra i quali:

- attività di assistenza, animazione ludico-ricreativa, gestione di soggiorni di vacanza, rivolte a minori e a famiglie;
- attività di sostegno educativo e di assistenza socio-sanitaria, anche domiciliare, e di supporto psicoterapeutico a persone in situazione di disagio, a disabili e alle loro famiglie;
- gestione di comunità familiari, educative, educativo-riabilitative, di strutture e centri di accoglienza, residenziali e diurni, anche con la possibilità di somministrazione di cibi e bevande;
- attività di recupero delle capacità personali e loro funzionale mantenimento, valorizzazione sociale delle potenzialità di giovani e di disabili;
- attività di prevenzione, educazione, sostegno, riabilitazione e inserimento nell'ambiente familiare, scolastico, e sociale in genere a favore di minori, giovani, adulti, famiglie in situazione di disagio;

- attività di elaborazione culturale, documentazione, ricerca, informazione e sensibilizzazione sui problemi legati al disagio sociale (ad esempio centro studi, convegni, corsi di formazione);
- attività di formazione e aggiornamento culturale e professionale rivolta ai soci, agli operatori sociali e alla comunità più in generale;
- attività di scambio socio-culturale con altre cooperative, associazioni o Amministrazioni pubbliche italiane od estere
- gestione di asili nido e scuole materne
- gestione ed animazione di bar, patronati, ostelli
- attività di sensibilizzazione, coordinamento, supervisione, formazione, animazione delle risorse territoriali o della comunità locale (gruppi di famiglie, associazioni, gruppi associativi formali e informali...)
- attività di educazione, animazione, prevenzione in collaborazione con la scuola
- attività di recupero, valorizzazione, sviluppo, potenziamento delle capacità genitoriali con riferimento al lavoro educativo in famiglie multiproblematiche
- attività che favoriscano la conoscenza, il confronto, l'integrazione tra persone appartenenti a culture ed etnie diverse

La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, partecipare a pubblici appalti e assumere commesse per conto terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto è vietata alla cooperativa la raccolta del risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526, comma 4, Codice Civile.

La società cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

La Società è regolata dai seguenti principi fondamentali:

a) la Cooperativa è gestita dai soci attraverso la loro partecipazione a tutte le funzioni tecniche, amministrative ed economiche, con il criterio dell'avvicendamento, secondo le singole attitudini;

- b) tutti i lavoratori impegnati nell'attività della Cooperativa devono essere soci; la cooperativa potrà avvalersi di dipendenti o collaboratori non soci per la realizzazione di attività o progetti specifici e a termine.
- c) i lavoratori della Cooperativa hanno diritto al trattamento economico stabilito dall'assemblea con riferimento al contratto nazionale di lavoro. Se l'andamento economico della gestione lo consente l'assemblea può integrare le retribuzioni fino ad un massimo del venti per cento (20%) rispetto alla tabella del contratto nazionale;
- d) tutti i soci hanno il diritto e il dovere di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo.

TITOLO II SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo di legge.

Possono essere soci le persone fisiche che esercitino attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per loro effettiva capacità di lavoro, attitudini, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere ammessi soci volontari secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Possono inoltre essere ammessi soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere altresì soci le società Cooperative, le Associazioni e gli Enti senza finalità di lucro e che abbiano fra gli scopi sociali quelli mutualistici, assistenziali, di formazione professionale, culturali e ricreativi nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini a quelle esercitate dalla cooperativa o si trovino in effettiva concorrenza, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2527 c.c. i nuovi soci cooperatori possono essere ammessi in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

- Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
- La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.
- Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2476, comma 2, del codice civile.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta, contenente:

- a) indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza, domicilio, codice fiscale;
- b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) categoria dei soci a cui intende essere iscritto;
- d) indicazione del numero delle quote che intende sottoscrivere;
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- f) ogni altra documentazione che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile in relazione a particolari esigenze.

Se la richiesta è fatta da Società o persona giuridica la domanda deve contenere le seguenti indicazioni, oltre a quelle specificate nelle precedenti lettere c), d) ed e):

- a) la denominazione e ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo, dello statuto e deliberazioni dell'organo sociale di cui al punto precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 (quattro) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera inappellabilmente sulla domanda e lo comunica all'interessato. In caso di rigetto della domanda di ammissione si applica quanto previsto dai commi tre e quattro dell'art. 2528 c.c.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 6 (sei). Non adempiendo tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa s'intenderà come avvenuta.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 6

I soci dovranno sottoscrivere e versare almeno una quota da Euro 26,00 (ventisei).

Ogni socio non può possedere un numero di quote superiore a quello previsto dalla legge.

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni da ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

I soci che non partecipano all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 comma 2 c.c., hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

I soci cessano di appartenere alla società per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte o di scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 8

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 C.C. il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione accertare se la domanda di recesso è fondata su motivi di cui al precedente comma e decidere tenendo conto degli interessi della società anche in relazione alle mansioni svolte dal socio richiedente.

La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma dell'art. 2532 C.C.

Il recesso, se accettato, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se la domanda è presentata tre mesi prima della chiusura di esso, oppure con la chiusura dell'esercizio successivo se la domanda è presentata successivamente. L'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrete l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 9

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in situazione incompatibile con quanto previsto dal precedente articolo 4, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Agli effetti del diritto di cui all'articolo 12 successivo, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 10

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio contro i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche, e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel pagamento dei debiti eventualmente contratti con la società per qualsiasi motivo;
- c) che, senza giustificato motivo, si rifiutino, benché formalmente richiesti, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

Lo scioglimento del rapporto sociale può determinare anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Agli effetti di cui al successivo articolo 12 l'esclusione diventa operativa nei termini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni materiali prodotti. La penale sarà determinata dall'Assemblea dei soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 12

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi possedute, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Articolo 13

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui possedute si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio della Cooperativa nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 14

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle quote possedute per iscritto mediante raccomandata, da spedirsi a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre sei mesi dalla data di maturazione del relativo diritto come specificata nei precedenti articoli. Le quote per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

Articolo 15

Al socio che recede o che decade per raggiunti limiti di età previsti per la pensione oppure per inabilità ed agli eredi del socio defunto potrà essere erogata un'indennità a titolo di liberalità nella misura stabilita dall'assemblea. Nella determinazione della misura dell'indennità l'assemblea terrà conto anche delle condizioni economiche del socio che recede o decade e degli eredi del socio defunto.

Apposito regolamento regolerà per tale materia i diritti dei soci.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 16

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale, formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore di Euro 26,00;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da altre riserve o fondi;
- d) dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- e) da eventuali donazioni e lasciti;
- f) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Le quote sottoscritte dovranno essere versate immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute a soci o terzi con effetti verso la società se non con le modalità previste dall'art.6. Il valore nominale delle quote possedute da ciascun socio non può superare il limite massimo stabilito dalla legge.

Articolo 18

Il fondo di riserva legale è costituito dalla destinazione a tale titolo di non meno del 30% (trenta per cento) sugli utili netti annuali.

Articolo 19

Il patrimonio sociale, ad eccezione del valore nominale delle quote effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi della normativa vigente, non potrà mai essere ripartito tra i soci.

TITOLO IV GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Articolo 20

Il bilancio riflette le risultanze dell'esercizio sociale che decorre dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C. L'organo amministrativo dovrà esplicitare nella relazione di cui all'art. 2428 del CC le ragioni della dilazione. Il bilancio è redatto dagli amministratori e va predisposta, nel caso di obbligo di legge, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art. 2428 C.C., indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 2545 e 2513 del C.C., le condizioni di prevalenza mutualistica. Ai sensi dell'art. 2545 sexies, comma 2, del C.C., nella relazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Articolo 21

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai sensi dell'art. 3 comma secondo lettera b) della Legge n. 142/2001. Il ristorno può essere erogato mediante integrazione dei trattamenti retributivi complessivi dei soci ovvero nelle altre forme previste dalla legge.

L'utile netto risultante dal bilancio, secondo le deliberazioni che di volta in volta prenderà l'Assemblea dei soci, sarà destinato nel modo seguente:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 comma 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad un aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti stabiliti dalla legge;

- d) a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad altre riserve o fondi;
- f) a fini mutualistici.

TITOLO V ASSEMBLEA

Articolo 22

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed allo statuto sociale, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e le materie da trattare ed eventualmente la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno della prima. La convocazione può essere fatta anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (fax - posta elettronica ecc.) In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso

In mancanza di adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti proposti. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 23

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del presidente e vicepresidente, dei sindaci effettivi e supplenti;
- 3) determina la retribuzione annuale dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- 4) approva i regolamenti previsti dall'articolo 15;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei soci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria può venire convocata a insindacabile giudizio dell'organo amministrativo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile.

Inoltre, l'Assemblea può venire convocata in qualsiasi momento su iniziativa dell'organo amministrativo oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati, e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei soci intervenuti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le delibere relative all'esclusione dei soci, all'approvazione di piani di attività pluriennali e di regolamenti interni è richiesta una maggioranza pari ai tre/quarti dei soci intervenuti o rappresentati.

Articolo 25

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Articolo 26

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti al libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio non amministratore o sindaco ma che abbia diritto al voto mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di partecipazione all'Assemblea da parte dei soci o di loro delegati.

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 27

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o in caso di assenza o di impedimento di questi, da chi sarà nominato dalla maggioranza dei soci intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea constatano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Le copie e gli estratti delle adunanze delle assemblee, che non siano redatte in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio d'amministrazione

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione:
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanto sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea ordinaria e scelti tra i soci; il numero sarà determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione.

I consiglieri possono nominare, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere esterno al Consiglio.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi dell'art.2542 terzo comma del Codice Civile, gli amministratori non possono cumulare più di cinque incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea dei soci.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 29

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni. Il Consiglio può, pure, nominare direttori, nonché procuratori <u>ad negotia</u> e mandatari, in genere, per determinati atti o categorie di atti.

Non possono comunque essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa ovvero su richiesta di due consiglieri, presso sede sociale o altrove, purché in Italia, ogniqualvolta sarà ritenuto opportuno, mediante avviso inviato via telefax, telegramma, posta elettronica o spedito per raccomandata, a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci Effettivi, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine suddetto può essere ridotto a tre giorni, con avviso telegrafico, via telefax o posta elettronica. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di video conferenza e tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto

quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve, pure, trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio;
- c) compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) conferire procure, sia generali sia speciali, nei limiti dei propri poteri e di legge;
- e) deliberare sulla partecipazione della società ad altri organismi consortili;
- f) deliberare circa il recesso e la decadenza dei soci;
- g) provvedere, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;
- h) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell'articolo 2 e che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione della legge o dello statuto, siano riservate all'assemblea.

Articolo 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società.

La firma sociale spetta al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Nell'ambito della delega ricevuta, la firma spetta altresì agli amministratori delegati.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE

Articolo 33

Il Collegio Sindacale, nel caso la sua presenza sia richiesta dalla legge o sia volontariamente nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea preferibilmente tra i non soci.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 34

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale, quanto nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma 1 del codice civile.

TITOLO VIII REQUISITI MUTUALISTICI

ART.35

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e dell'art. 2514 C.C. la cooperativa opera nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 36

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, col limite massimo di tre, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Articolo 37

In caso di scioglimento e liquidazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c, dell'art. 26 del D.L.C.P:S. 14 Dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 38

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o dal revisore ovvero nei loro confronti saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'organo arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto

Ai applicano comunque le disposizioni di qui agli artt. 35 e 36 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

L'organo arbitrale stabilirà a che farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545 octies C.C. La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci.